



REGOLAMENTO GENERALE DEI CONTRATTI DEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1. – Definizioni.

1.1.-Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

DTL, Distretto Turistico dei Laghi S.c. a r. l.;

SA, Stazione Appaltante, che, salvo diversa precisazione nel regolamento equivale a DTL;

RGC, Regolamento Generale dei Contratti;

D.lgs. 36/2023 Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i.;

Codice dei Contratti Pubblici/Codice, D.lgs. 36/2023;

L. RP 14/2016, Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016 n. 14 s.m.i.;

L. 190/2012, Legge 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i.;

L. 241/1990, Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

L. 136/2010: Legge 13 agosto 2010 n. 136;

D.lgs. 33/2013: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i.;

RUP, Responsabile unico del progetto;

RP, Responsabile del procedimento per la fase di affidamento;

Statuto, le regole di funzionamento di DTL;

Pubblica Amministrazione/Pubbliche Amministrazioni/PA, gli Enti di cui all'art. 1 2° co. D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Soci Pubblici, i componenti di natura pubblica della compagine sociale di DTL a termini dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 13 2° co. lett. a) L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.;

Soci Privati, i componenti di natura privata della compagine sociale di DTL a termini dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 13 2° co. lett. b) e ss. L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.;

OE, Operatore Economico;

Esecutore/Appaltatore: OE aggiudicatario dell'appalto;

Contratti passivi, contratti in astratto suscettibili di comportare l'esborso di denaro da parte di DTL;

Contratto/i sopra soglia, contratto il cui importo è pari o si situa al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria come periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

Contratto/i sotto soglia, contratto il cui importo si situa al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria come periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

Contratti attivi, contratti in astratto suscettibili di comportare un introito economico per DTL;

Partners, Operatori Economici aderenti ai progetti ideati e guidati da DTL nell'esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico a termini dell'art. 9 L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.;

Registri dei Partners, Albi istituiti e tenuti da DTL nei quali sono iscritti gli Operatori Economici aderenti ai progetti ideati e guidati da DTL nell'esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico a termini dell'art. 9 L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.;

Organo di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 17 dello Statuto;

CDA, il Consiglio di Amministrazione;

Organo di controllo, Organo di vigilanza a termini dell'art. 23 dello Statuto;

ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;

P.I.A.O.: Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PTPC: Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

DL, Direttore Lavori ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici;

DEC, Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici;

DOP, Direttori operativi ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici;

IC, Ispettori di cantiere ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici;

CERP, Certificato di esecuzione regolare delle prestazioni;

Comportamento Anticoncorrenziale, qualsiasi comportamento -o pratica di affari -ingannevole, fraudolento o sleale, in forza del quale l'Operatore economico o l'Organo di Amministrazione o il personale di DTL pone in essere atti inerenti il procacciamento sul mercato di servizi, forniture e lavori in violazione delle leggi e principi vigenti;

D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

MOG 231, Il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

Codice Etico, approvato dal CdA del 12/03/2019;

CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Sito Istituzionale/Sito, il sito web di DTL;

Contratti a chiamata, contratti per i quali la prestazione di servizi è operata dall'OE soltanto a seguito di puntuale richiesta della SA;

D.Lgs. 175/2016/TUSP, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

Società in house providing, società che replicano le condizioni previste dall'art. 16 TUSP e/o dalle norme statali e/o regionali applicabili;

Controllo analogo, condizione prevista dall'art. 1 2° co. TUSP;

Professioni protette, professioni il cui esercizio presuppone obbligatoria iscrizione del prestatore ad un determinato albo o elenco previsto per legge e alla soggiacenza alle sue regole;

Sponsorizzazione, ogni contributo in denaro, beni o servizi e ogni altra prestazione o altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria entità, ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti etc.;

Contratto di sponsorizzazione, un contratto atipico prestazioni corrispettive, mediante il quale lo sponsee offre ad un terzo sponsor, che si obbliga a versare un determinato contributo in denaro o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito e ogni altra prestazione o utilità, la possibilità di pubblicizzare secondo modalità definite nel presente regolamento la propria soggettività anche sotto forma di ditta, ragione o denominazione sociale, il logo, il marchio, i prodotti etc;

Sponsee, DTL;

Sponsor, il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con DTL;

Veicolo della sponsorizzazione, supporto anche materiale di diffusione delle informazioni pubblicitarie o promozionali dello sponsor, ivi compreso lo spazio fisico, gadgets etc;

Contenuto sponsorizzato, il contenuto trasmesso e/o percepibile attraverso il Veicolo della sponsorizzazione;

Proposta autonoma di sponsorizzazione/PAS, disponibilità di sponsorizzazione presentata in via autonoma dal soggetto terzo;

Manifestazione di interesse di sponsorizzazione/MIS, la disponibilità alla sponsorizzazione presentata dal soggetto privato a seguito di un avviso per l'emersione di manifestazioni di interesse pubblicato da DTL;

RDA, richiesta di acquisto;

ODA, ordine di acquisto.

1.2.-Per quanto non espressamente definito, si richiamano e valgono le definizioni di cui all'allegato I.1. dell'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2. – Oggetto e criteri di interpretazione

2.1.-Il RGC ha per oggetto la disciplina dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti passivi relativi all'attività di DTL di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

2.2.-Il RGC si applica anche ai contratti passivi da stipulare con i Soci Privati di DTL a termini dell'art. 6.4. dello Statuto.

2.3.-Il RGC regola altresì la scelta dei contraenti e l'esecuzione dei contratti attivi relativi all'attività di DTL.

2.4.-Il RGC ha per oggetto altresì le modalità di istituzione e gestione dei Registri dei Partners.

2.5.-Il RGC non si applica:

-ai rapporti con i Soci Pubblici;

- in generale ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

-alle procedure per la selezione di personale e alla gestione dei relativi rapporti;

-alle procedure per la selezione dei componenti dell'Organo Gestorio e dell'Organo di Controllo;

-alle procedure di selezione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

2.6. – Le disposizioni del RGC si applicano e si interpretano in base ai principi di cui agli artt. 1,2,3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 3. – Gerarchia delle fonti

3.1.-Il RGC è fonte secondaria rispetto al Codice dei Contratti Pubblici e ai relativi Regolamenti, che prevalgono in caso di contrasto.

3.2.-Il RGC è fonte secondaria altresì rispetto alle norme di legge emanate dalla Regione Piemonte per quanto di competenza.

3.3.- In assenza di previsioni del Codice e del RGC, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990.

3.4. – In assenza di previsioni del Codice e del RGC, all’esecuzione dei contratti si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 4 - Ciclo di vita dei contratti

4.1.- Il ciclo di vita dei contratti, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. E’ prevista la possibilità che, in ragione dell’oggetto del contratto, per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione uno o più delle fasi siano eliminate.

4.2. – La fase di programmazione attiene alla rilevazione e aggregazione dei fabbisogni, individuazione di modi e tempi di risposta, nomina del RUP e/o di altri soggetti deputati al procedimento.

4.3. – La fase di progettazione consiste in una analisi funzionale ad individuare gli elementi del contratto e i criteri di selezione degli OE e delle offerte che si conclude con l’adozione della decisione di contrarre, predisposizione degli atti necessari alla fase di affidamento e nel caso dei contratti passivi l’acquisizione del CIG o di equivalenti.

4.4. – La fase di affidamento attiene alla scelta del fornitore, ivi compresa la verifica dei requisiti, e alla stipula del contratto.

4.5. – La fase di esecuzione attiene alla consegna e allo svolgimento delle prestazioni di contratto, alla vigilanza sull’esecuzione e alla verifica a seguito dell’esecuzione.

Art. 5 –Programmazione

5.1.-DTL adotta, ove possibile in ragione delle peculiari esigenze che il servizio pubblico impone di soddisfare, sulla base del fabbisogno rilevato presso tutti gli uffici, la propria programmazione annuale e pluriennale con riferimento all’acquisizione di servizi, lavori e forniture.

5.2. – Con riferimento ai contratti passivi, DTL pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno l’avviso di pre-informazione ai sensi dell’art. 81 1° co. del Codice dei Contratti Pubblici in merito ai servizi, forniture e lavori di cui è prevedibile la necessità di acquisizione, al netto delle esigenze di cui ai contratti che rientrano nell’elenco previsto dall’art. 56 del Codice dei Contratti Pubblici.

5.3.-DTL conferma la propria condotta a principi e tecniche di programmazione anche per i procedimenti inerenti contratti attivi e per la gestione dei rapporti con i Partners.

Art. 6 - Modalità di negoziazione e forma

6.1.- In ogni caso, ogni rapporto contrattuale, anche a titolo gratuito, deve essere formalizzato per iscritto.

6.2.-Rispetto a ciascun contratto sono indicati con chiarezza gli obblighi e gli oneri a carico del terzo contraente con DTL e determinato con puntualità, quando previsto, il corrispettivo.

6.3. – L'eventuale rinegoziazione del contratto, nel rispetto dell'art. 8 del Codice dei Contratti Pubblici quando contratto passivo, deve intervenire con la medesima forma del contratto rinegoziato.

Art. 7 – Organizzazione

7.1.-Per ciascun contratto o tipologia di contratto contemplato dal presente Regolamento è nominato un RUP con il primo atto utile nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici ed in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente.

7.2.-Il RUP è responsabile per l'intero ciclo (programmazione-progettazione-affidamento-esecuzione) di ciascun contratto per il quale è nominato sino alla conclusione. DTL può in ogni caso nominare un RP per la fase di affidamento, con autonoma responsabilità, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

7.3.-DTL adotta procedure interne per l'individuazione e la nomina del RUP e del RP in ragione della natura e delle caratteristiche dei contratti. DTL garantisce ai soggetti che astrattamente hanno titoli e competenze per essere nominati RUP e RP e in generale al personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture degli adeguati percorsi di formazione e aggiornamento, in conformità alle previsioni normative vigenti.

7.4.- Per l'esecuzione dei propri compiti il RUP si avvale del supporto del personale aziendale, in conformità alle procedure aziendali.

7.5. – Salvo quanto precisato al punto precedente, il RUP può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per procedere con l'affidamento diretto di incarichi di assistenza al medesimo.

7.6. – Ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento si procede alla nomina del DEC, dei DOP e degli IC.

Art. 8 -Norme di condotta di DTL.

8.1. DTL si attiene nel suo agire ai principi di condotta stabiliti nel Titolo I, Parte Prima del Libro I del Codice dei Contratti Pubblici (artt. 1-12) e, fermo restando quanto sopra, al principio di economicità.

8.2. DTL orienta la propria azione a termini delle prescrizioni e misure di mitigazione del rischio di cui al PTPC e al PIAO.

8.3.- Nei rapporti con gli OE coinvolti nelle procedure inerente i contratti ed i rapporti disciplinati dal presente Regolamento il personale aziendale è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme di comportamento vigenti e/o adottate da DTL. Il personale di DTL, pertanto, adotta ogni misura utile a garantire che non siano posti in essere illeciti, comunque connessi con il contratto da affidare e con la sua esecuzione. Il personale che versa in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti Pubblici comunica per iscritto la situazione in cui versa al CDA e si astiene dallo svolgimento delle mansioni affidate. IL CDA impartisce in tal caso le misure adeguate.

8.4.- Parimenti, a ciascun OE, sia in fase di partecipazione alla procedura che in fase di esecuzione del contratto, è imposto l'obbligo di conformarsi alle norme di condotte stabilite da DTL. In particolare, nel contratto è comunque inserita la clausola che impone all'Esecutore l'obbligo di rispettare, pena la risoluzione del contratto, il Codice Etico e comunque tutte le misure adottate da DTL sulla base della normativa nazionale ed internazionale.

8.5.-Ciascun OE coinvolto in procedure per l'affidamento di appalti pubblici o comunque relative a contratti e indette da DTL è tenuto ad astenersi da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della SA che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. All'OE invitato e/o partecipante non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della SA ai fini della richiesta di informazioni riservate e l'accesso agli atti è consentito solo in conformità alla normativa vigente.

8.6. – Gli OE partecipanti alle procedure indette da DTL si astengono dal porre in essere Comportamenti Anticoncorrenziali. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo o più grave reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale, a titolo di esempio: -la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto o comunque di un contratto; -il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;-l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; -l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o comunque per un contratto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima. Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità per l'Organo Amministrativo e sotto il profilo disciplinare per il personale di DTL ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli OE.

8.7.-Ciascun OE concorrente ha l'obbligo di segnalare a DTL: qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della SA o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o la stipula del contratto e la sua esecuzione. Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità dell'Organo Amministrativo e

della responsabilità disciplinare per il personale di DTL ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti ed ammissione a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli OE.

Art. 9 – Trasparenza

9.1- Per qualsivoglia rapporto contrattuale DTL si attiene alle forme di pubblicità e trasparenza previste ex lege o comunque utili alla diffusione e conoscenza e tracciamento anche mediante il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

9.2. – In materia di accesso si applica in ogni caso la disciplina di cui all’art. 22 L. 241/1990 e art. 5 D.Lgs. 33/2013.

9.3. – Resta ferma la puntuale disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici in sede di procedura di affidamento.

PARTE II – CONTRATTI PASSIVI

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 – Composizione dell’importo del contratto a base di gara e conseguente all’aggiudicazione.

10.1.-L'importo contrattuale è sempre indicato al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). L'importo del corrispettivo posto a base di gara comprende qualsiasi eventuale opzione, rinnovo anche a seguito di negoziazione o proroga tecnica del contratto ed è calcolato secondo le indicazioni di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

10.2.- Con riferimento ai servizi e i lavori, per determinare l'importo posto a base di gara, DTL individua i costi della manodopera secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e costituiscono uno standard, restando ferma la possibilità per l’OE di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, indiscutibile in ogni caso il rispetto delle regole in materia di trattamento salariale, contributivo e previdenziale. E’ consentito, in sede di offerta economica, che il trattamento economico salariale sia dichiarato dal concorrente in termini più elevati rispetto alla base d’asta, purché complessivamente l’offerta economica risulti inferiore alla stessa.

Art. 11 –Divieto di frazionamento elusivo.

11.1.-In conformità alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, è sempre vietato il frazionamento elusivo così come è vietata l'aggregazione artificiosa di singole acquisizioni. Nel caso di prestazioni di servizi o forniture per le quali vi sia incertezza rispetto all’entità finale della prestazione richiesta, si procede preferibilmente tramite Accordo Quadro.

11.2. - Il frazionamento è comunque ammissibile nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sia necessario provvedere con urgenza (mediante affidamento diretto o procedura negoziata) per dare risposta immediata ad un fabbisogno non rimandabile, nelle more di una procedura di affidamento ordinaria o comunque di più lunga durata o comunque in ragione di altre ragioni oggettive che giustificano il frazionamento ai sensi dell'art. 14 6° co. Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12 -Acquisti mediante Sistemi centralizzati

12.1.- Resta ferma la possibilità per DTL, quando lo ritenga preferibile, ricorrere alle modalità di acquisizione centralizzata regionale o statale.

Art. 13 - Procedura di nomina del Responsabile Unico del Progetto.

13.1. - Il RUP è un dipendente ed è nominato dal CDA.

13.4. – All'atto della nomina, il CDA stabilisce se il RUP svolge anche le funzioni di DEC con riferimento agli appalti di servizi e forniture, avuto riguardo all'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici e agli Allegati del Codice dei Contratti Pubblici e fermo restando quanto stabilito all'art. 14 del presente RGC.

Art. 14 – Procedura di nomina del DEC o del DL.

14.1. – Con riferimento agli appalti di servizi e forniture, ferme le norme di legge che individuano i casi di obbligo di nomina del DEC e i casi in cui il DEC non deve coincidere con il RUP, il CDA nomina in ogni caso il DEC quando l'appalto assuma, per ragioni tecniche o organizzative o per gli obiettivi correlati, particolare rilievo.

14.2. – Il DEC di norma è scelto fra i dipendenti. In caso di ricognizione con esito negativo rispetto al personale, DTL ricorre al personale dei Soci Pubblici o alternativamente conferisce un incarico a terzi individuati sul mercato secondo le procedure previste dal presente RGC. Il ricorso a soggetti diversi dai dipendenti di DTL deve essere espressamente motivato, con puntuale indicazione della previa ricognizione effettuata fra il personale e dell'esito negativo della stessa.

14.3. – IL DEC è nominato dal CDA, previamente sentito il RUP, prima dell'affidamento del contratto.

14.4. – Con riferimento all'appalto di lavori, per la scelta del DL si applicano le disposizioni previste nel presente articolo, salvo diversa indicazione delle norme di legge e fermo restando i requisiti professionali e tecnici richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici e dalla normativa professionale.

Art. 15 – Procedura di nomina degli assistenti del DEC.

15.1. – Fermo restando quanto stabilito nell'art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici e gli Allegati del Codice dei Contratti Pubblici, il RUP avverte il CDA ogniqualvolta la complessità dell'oggetto dell'appalto e/o della sua esecuzione, ivi compresi i tempi di realizzazione, rendano imprescindibile

assicurare al soggetto che svolge le funzioni di DEC degli assistenti sotto forma di DOP e IC, chiarendo nel dettaglio i compiti che si intendono da assegnare.

15.2. – A tali nomine, per le quali si applicano le regole previste dall'art. 14 del presente RGC, si provvede da parte del CDA.

Art. 16 - Ciclo di vita digitale del contratto

16.6. - Le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del CAD, quando e nella misura in cui è applicabile a DTL, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

Art. 17 -Decisione di contrarre

17.1. - Con la decisione di contrarre sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento e del contratto. Tra essi, secondo l'oggetto dell'affidamento e con il grado di dettaglio richiesto dallo stesso: il fabbisogno che legittima l'acquisizione, l'oggetto del contratto, gli eventuali elaborati contrattuali e progettuali e gli estremi della loro approvazione, l'importo massimo stimato per l'affidamento e/o quello da porre a base di gara, il nominativo del RUP cui compete l'affidamento, la copertura economico-finanziaria attuale e le fonti di finanziamento, la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte, le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione.

17.2. - La decisione di contrarre è adottata dal soggetto o organo competente a stipulare il contratto e dotato dei relativi poteri di spesa e di rappresentanza, o da esso delegato o autorizzato secondo l'ordinamento aziendale, nelle forme previste dal presente RGC.

17.3. – Costituisce decisione di contrarre anche l'atto equivalente secondo l'organizzazione di DTL.

17.4. – Nel caso in cui il contratto che si intende affidare rivesta la forma dell'Accordo Quadro o nel caso dei contratti a chiamata vale comunque la decisione a contrarre inerente l'affidamento del contratto principale.

Art. 18 -Autoproduzione e cooperazione

18.1. – In applicazione dell'art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, la SA può assolvere al proprio fabbisogno di prestazioni di servizi o forniture o esecuzione di lavori attraverso l'autoproduzione.

18.2. Con riferimento ai lavori, DTL può provvedere in autoproduzione nel caso di lavori di importo non superiore ad Euro 40.000,00. L'esecuzione in autoproduzione implica assunzione di responsabilità per il compimento in capo al RUP.

18.3. – DTL si riserva, quando preferibile e in ossequio ai principi degli artt. 1,2,3 del Codice dei Contratti Pubblici, il ricorso alle prestazioni delle società *in house providing* ai sensi del TUSP e/o delle norme regionali rispetto alle quali i Soci Pubblici di DTL esercitino il controllo analogo ai sensi di legge.

18.4. – DTL si riserva di ricorrere alla cooperazione con la PA e con altri soggetti, fermo restando il rispetto dell'art. 7.4. del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 19 – CIG o equivalenti e tracciabilità flussi finanziari

19.1. - Ciascuna procedura di scelta del contraente per l'affidamento di ciascun contratto, salvo espressa disposizione di legge e/o prescrizione dell'ANAC, è preceduta dall'acquisizione del CIG o equivalenti, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

19.2.- Il CIG o equivalenti sarà inserito, oltre che negli atti di gara, anche nei contratti e negli strumenti di pagamento. Tutti i contratti recheranno a pena di nullità la clausola di tracciabilità, secondo le previsioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e saranno eseguiti in conformità agli obblighi ivi prescritti.

Art. 20 – Progetto per i lavori.

20.1. - Ai fini dei lavori, la SA, sia che provveda in autoproduzione sia che ricorra al mercato, adotta un progetto verificato e validato, in conformità alla normativa vigente.

20.2. - Il RUP definisce i livelli di approfondimento della progettazione, secondo le prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 21 – Azioni di impulso della massima partecipazione degli Operatori Economici

21.1.- DTL adotta comportamenti idonei a favorire l'accesso alle proprie gare per le micro, piccole e medie imprese.

21.2.- DTL opera mappature di mercato nei vari settori, partecipando ad eventi istituzionali e/o formativi e/o commerciali.

21.3. – DTL può, previa pubblicazione di idonea informativa pubblicata almeno sul Sito Istituzionale, organizzare incontri, per macro-categorie, aperti a tutti gli operatori interessati e funzionali alla presentazione delle loro proposte commerciali e/o campioni di prodotti. Tali incontri hanno esclusivamente la funzione di aggiornamento e conoscenza di DTL. La partecipazione dell'OE all'incontro e la presentazione delle proposte commerciali e/o campioni di prodotti da parte dello stesso non costituisce quindi condizione o fonda diritto per l'affidamento di appalti o incarichi.

21.4. – Le azioni descritte nei commi precedenti integrano le indagini di mercato previste dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici e/o forniscono degli elementi per lo svolgimento delle stesse, tenuto conto dei criteri e delle condizioni dell'allegato II.1. del Codice dei Contratti Pubblici quanto alle procedure di cui all'art. 50 1° co. lett. c), d), e) Codice dei Contratti Pubblici.

21.5. - Le informazioni emerse nel contesto delle azioni descritte nei commi precedenti sono raccolte da DTL, anche ai fini della formazione di elenchi di OE di cui all'art. 22.

21.6. – Resta ferma la disciplina stabilita dall'art. 5 del presente Regolamento, dagli artt. 77 e 78 e dall'art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di pre-informazione in merito agli appalti programmati da DTL e relativamente ai requisiti richiesti.

Art. 22 - Elenco degli Operatori Economici

22.1. – Anche ai fini delle procedure previste dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, DTL istituisce degli Elenchi di OE per macro-categorie economiche, cui gli OE interessati possono aderire.

22.2.- L'iscrizione non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori oppure l'interpello per procedure di affidamento. Gli OE iscritti nell'Elenco non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, non risultino affidatari di commessa o DTL non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti.

Art. 23 – Consultazioni preliminari di mercato funzionali alla predisposizione degli atti di gara.

23.1. – Il ricorso agli OE per la progettazione di una gara o comunque di definizione dei termini dell'affidamento di un contratto è consentito esclusivamente nel rispetto delle regole previste dagli artt. 77 e 78 del Codice dei Contratti Pubblici.

23.2. – Resta esclusivo onere dell'OE segnalare a DTL che i materiali e i dati forniti costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelabile agli effetti di cui all'art. 22 L. 241/1990 e art. 5-bis D.Lgs. 33/2013. DTL

Art. 24 – Pubblicità e disciplina dell'accesso.

24.1.- In materia di pubblicità legale e di trasparenza si rinvia alle norme di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo la disciplina speciale per gli appalti sotto soglia e sopra soglia.

24.2. – In materia di comunicazioni e accesso dell'OE si applicano gli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 25. – Applicazione dei contratti collettivi nazionale e di settore - subappalti e sub-contratti.

25.1.- DTL garantisce sin dall'avvio del procedimento e, tramite adeguate forme di controllo, anche in fase di affidamento che di esecuzione, la corretta individuazione e applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolto dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

25.2.- DTL garantisce sin dall'avvio del procedimento e, tramite adeguate forme di controllo, anche in fase di affidamento che di esecuzione, la vigilanza sulla gestione di subappalti e sub-contratti di ogni natura e importo.

25.3.- Gli OE sono tenuti ad agire nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e ad astenersi da comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro in forma vietata.

25.4.- DTL si riserva di individuare quali siano le prestazioni sottratte al subappalto, in ragione dei principi di cui agli artt. 1,2,3, del Codice dei Contratti, previa specifica motivazione. Gli OE prendono atto ed accettano incondizionatamente il diniego di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte delle prestazioni aggiudicate, fermo il rispetto della normativa vigente. Ogni comportamento difforme sarà valutabile ai fini della responsabilità disciplinare per il personale di DTL ed in termini di moralità, anche ai fini di inviti a successive procedure di gara, per quanto riguarda gli OE.

TITOLO II – ACQUISTI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 26. – Fasce di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria

26.1. – Ai fini dell'affidamento dei Contratti sotto soglia, come definiti all'art. 1 del presente RGC, DTL prevede le seguenti fasce al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri:

- contratti di importo da € 0,01 a € 1.500,00 compreso per servizi, forniture e lavori;
- contratti di importo da € 1.501 a € 4999,99 compreso per servizi, forniture e lavori;
- contratti di importo da € 5.000,00 a 39.999,99 compreso per servizi, forniture e lavori;
- contratti di importo da € 40.000,00 rispettivamente a € 139.999,99 per i servizi e le forniture;
- contratti di importo da € 40.000,00 a € 149.999,99 per i lavori;
- contratti di importo da € 140.000,00 alla soglia prevista dall'art. 14 1° co. lett. c) Codice dei Contratti Pubblici per i servizi e le forniture;
- contratti di importo da € 150.000,00 a € 999.999,99 per i lavori;
- contratti di importo da € 1.000.000,00 alla soglia prevista dall'art. 14 1° co. lett. a) Codice dei Contratti Pubblici per i lavori.

26.2. – In ragione dell'iscrizione di un appalto ad una determinata fascia, DTL utilizza la correlata procedura di affidamento come disciplinata nel presente Regolamento, nell'ottica di assicurare la maggiore tempestività dell'affidamento.

27.- Indagini di mercato per le procedure negoziate dell'art. 50 Codice dei Contratti Pubblici.

27.1.-Quando l'indagine di mercato è funzionale allo svolgimento di procedura negoziata prevista dall'art. 50 1° co. lett. c), d), e) Codice dei Contratti Pubblici, è svolta nel rispetto della disciplina di cui all'allegato II.1. del Codice dei Contratti Pubblici o dalla regolamentazione approvata in sostituzione e, per quanto adeguato, all'art. 21 del presente Regolamento.

27.2. – Di norma, DTL non pone limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata con conseguente inapplicabilità del principio di rotazione secondo l'art. 49 5° co. del Codice dei Contratti Pubblici.

28.- Aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici.

28.1. – L'aggiornamento dell'Elenco degli Operatori Economici gestito da DTL interviene periodicamente nel rispetto della disciplina di cui all'allegato II.1. del Codice dei Contratti o della regolamentazione approvata in sostituzione.

29. – Regime della pubblicità.

29.1. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui al presente Titolo, quando necessari, sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

29.2. Con le stesse modalità di cui al precedente punto 29.1. è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nel caso delle procedure di affidamento di cui all'art. 50 1° co. lett. c), d) ed e) Codice dei Contratti Pubblici, tale avviso contiene anche l'indicazione degli OE invitati.

SEZIONE II –PROCEDURE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 30 - Approvvigionamenti per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore o pari a € 1500,00 (iva esclusa).

30.1.-L'acquisizione di beni, servizi e lavori viene di norma effettuata per affidamento diretto all'OE, che è individuato, indifferentemente e senza alcun obbligo di motivazione:

-attraverso la consultazione dell'Elenco degli OE di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento;

-secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

-attraverso la consultazione del MEPA per le tipologie di acquisizioni per le quali si procede;

-qualsivoglia altro mezzo idoneo allo scopo.

30.2. – È in ogni caso consentita la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49.

30.3. -La procedura ha inizio a seguito di una RDA, che tiene luogo anche della decisione di contrarre di cui all'art. 17 debitamente approvata secondo le ordinarie procedure contabili di DTL.

30.4. - L'OE non deve versare in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e, previo accertamento, di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, e deve possedere i requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico – finanziarie. Non si richiedono garanzie di norma.

30.5. – A seguito del rilascio dell'autodichiarazione da parte dell'OE ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 30.3, è emessa ODA che tiene luogo del contratto e contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del contratto e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta e, in ogni caso, l'esclusione dell'OE, responsabile di falsa dichiarazione dei requisiti, da ogni forma di affidamento da parte di DTL per il periodo di tre anni.

30.6. – DTL verifica le autodichiarazioni rilasciate dagli OE di cui all'art. 30.4. previo sorteggio di un campione pari al 5% del totale degli acquisti di cui alla fascia di importo del presente articolo.

30.7.- L' Ufficio Acquisti provvede, in ogni caso, a controllare la regolarità del DURC e del Casellario Informativo ANAC.

30.8. – Al termine dell'esecuzione del contratto, il DTL emette il CERP.

Art. 31 - Acquisizione di servizi, forniture e lavori dall'importo di € 1501,00 (iva esclusa) sino all'importo di € 4999,99 (iva esclusa).

31.1.-L'acquisizione di beni, servizi e lavori viene di norma effettuata per affidamento diretto all'OE, che è individuato, indifferentemente e senza alcun obbligo di motivazione:

-attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento;

-secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

-attraverso la consultazione del MEPA per le tipologie di acquisizioni per le quali si procede;

-qualsivoglia altro mezzo idoneo allo scopo.

E' in ogni caso consentita la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49.

31.2.- La procedura ha inizio a seguito di una RDA, che tiene luogo anche della decisione di contrarre di cui all'art. 17 debitamente approvata secondo le ordinarie procedure di DTL.

31.3. - L'OE non deve versare in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e, previo accertamento, di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, e deve possedere i requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico – finanziarie. Non si richiedono garanzie di norma.

31.4. - A seguito del rilascio dell'autodichiarazione da parte dell'OE ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 31.3, è emessa determina di aggiudicazione, a seguito della quale è trasmesso all'OE ODA che tiene luogo del contratto e contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del contratto e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite

e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% al valore del contratto.

31.5. – In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell'OE, DTL procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da DTL per un periodo non inferiore a uno e non superiore a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

31.6. – DTL verifica le autodichiarazioni rilasciate dagli OE di cui all'art. 31.4. previo sorteggio di un campione pari al 20% del totale degli acquisti di cui alla fascia di importo del presente articolo.

31.7.- L' Ufficio Acquisti provvede, in ogni caso, a controllare la regolarità del DURC e del Casellario Informatico ANAC.

31.8. - Al termine dell'esecuzione del contratto, DTL emette il CERP.

Art. 32 - Acquisizione di servizi, forniture e lavori dall'importo di € 5.000,00 (iva esclusa) sino all'importo di € 39.999,99 (iva esclusa).

32.1.-L'acquisizione di beni, servizi e lavori viene di norma effettuata per affidamento diretto all'OE, che è individuato, indifferentemente e senza alcun obbligo di motivazione:

-attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento;

-secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

-attraverso la consultazione del MEPA per le tipologie di acquisizioni per le quali si procede;

-mediante pubblicazione di avviso per almeno 10 giorni almeno sul Sito Istituzionale per raccogliere delle manifestazioni di interesse con riferimento allo specifico oggetto di affidamento;

-qualsivoglia altro mezzo idoneo allo scopo;

operando nel rispetto del principio di equa rotazione, salvo che la previa indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata secondo il caso di cui all'art. 27.2. del presente Regolamento

32.2. – Quando sia applicabile il principio di rotazione, interviene divieto di affidamento di un appalto all'OE che risulti contraente uscente di due consecutivi contratti rientranti nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi o forniture. DTL ha individuato all'interno della presente fascia di affidamento delle sotto-fasce per valore economico ai fini dell'art. 49 3° co. del Codice dei Contratti, come da tabella allegata al presente Regolamento (ALL. A).

32.3. – In deroga a quanto stabilito al punto 32.2., avuto riguardo alla struttura del mercato del territorio e all'effettiva assenza di alternative e comunque nel caso di convenienza di DTL, il contraente uscente può essere destinatario di ulteriori affidamenti diretti.

32.4. -La procedura segue le regole di cui all'art. 31, salvo quanto stabilito nel presente articolo.

32.5.- La Determina di aggiudicazione deve contenere: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'indicazione dell'OE affidatario, il possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE affidatario, le ragioni della scelta dell'OE, dichiarazione di intervenuto rispetto del principio di equa rotazione o, in alternativa, esplicita motivazione della ricorrenza della deroga a termini del punto 32.1. e 32.3.

32.6. – DTL verifica le autodichiarazioni rilasciate dagli OE con riguardo al possesso dei requisiti richiesti, previo sorteggio di un campione pari al 30% del totale degli acquisti di cui alla fascia di importo del presente articolo.

32.7. - Al termine dell'esecuzione del contratto, DTL emette il CERP.

Art. 33 - Acquisizione di servizi e forniture dall'importo di € 40.000,00 (iva esclusa) sino all'importo di € 139.999,99 (iva esclusa) per tutte le categorie merceologiche e acquisizione di lavori dall'importo di € 40.000,00 (iva esclusa) sino all'importo di € 149.999,99 (iva esclusa).

33.1.-L'acquisizione viene di norma effettuata per affidamento diretto all'OE, che è individuato, alternativamente e previa motivazione in merito allo strumento utilizzato rispetto alla tipologia di servizi e/o forniture da affidarsi:

-attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento;

-attraverso la consultazione del MEPA per le tipologie di acquisizioni per le quali si procede;

-mediante pubblicazione di avviso per almeno 10 giorni sul Sito Istituzionale e su altro Sito o pubblicazione per raccogliere delle manifestazioni di interesse con riferimento allo specifico oggetto di affidamento;

-secondo le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento;

-qualsivoglia altro mezzo idoneo allo scopo;

operando nel rispetto del principio di equa rotazione, salvo che la previa indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata secondo il caso di cui all'art. 27.2. del presente Regolamento

33.2. – Quando sia applicabile il principio di rotazione, interviene il divieto di affidamento di appalto all'OE che risulti contraente uscente di due consecutivi contratti rientranti nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi. DTL ha individuato all'interno della presente fascia di affidamento delle sotto-fasce per valore economico ai meri fini dell'art. 49 3° co. del Codice dei Contratti, come da tabella allegata al presente Regolamento (All. A).

33.3. – In deroga a quanto stabilito al punto 33.2., avuto riguardo alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative e comunque nel caso di convenienza di DTL, il contraente uscente può essere destinatario di ulteriori affidamenti diretti.

33.4.- La procedura ha inizio a seguito della redazione di RDA da inviare all'Ufficio Acquisti, che provvede ad inoltrarla, successivamente ai controlli, al CDA che approva indicando se si consente agli offerenti di presentare le offerte prive di idonea garanzia.

33.5. - L'OE non deve versare in una delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e, previo accertamento, dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici e deve possedere i requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico – finanziarie richiesti, per il tipo di categoria merceologica e classe di importo cui si riferisce la RDA o, in alternativa, comunque documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

33.6. – Sono applicate le ordinarie regole in materia di dichiarazione e verifica dei requisiti. Il contratto deve contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del contratto e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% al valore del contratto.

33.7. – In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell'OE, DTL procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da DTL per un periodo non inferiore a uno e non superiore a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

33.8.- L' Ufficio Acquisti, provvede ad effettuare le verifiche di legge, dandone riscontro tramite mail al CDA.

33.9.- E' emessa Determinazione di aggiudicazione a seguito della quale l'Ufficio Acquisti inoltra l'Ordine d'Acquisto all'OE individuato.

33.10.- La Determina di aggiudicazione deve contenere: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'indicazione dell'OE affidatario, il possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE affidatario, le ragioni della scelta dell'OE, dichiarazione di intervenuto rispetto del principio di equa rotazione o, in alternativa, esplicita motivazione della ricorrenza della deroga a termini del punto 33.1 e 33.3.

33.11. - Al termine dell'esecuzione del contratto, DTL emette il CERP, previa esplicita dichiarazione del RUP o DEC, ove nominato.

Art. 34 - Acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (iva esclusa) e sino alla soglia prevista dall'art. 14 1° co. lett. c) e d) del Codice dei Contratti Pubblici (iva esclusa) per tutte le categorie merceologiche.

34.1.-L'acquisizione di beni e servizi viene effettuata mediante affidamento a seguito di procedura negoziata senza bando previa individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento in base alla classe di importo cui si riferiscono il servizio o il bene secondo il principio di equa rotazione, ove esistenti, salvo che la previa indagine di mercato sia stata

effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata secondo il caso di cui all'art. 27.2. del presente Regolamento. In alternativa, mediante l'invito rivolto a OE individuati a seguito di indagine di mercato di cui all'art. 27 del presente Regolamento

34.2. – In caso di applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento di appalto all'OE che risulti contraente uscente di due consecutivi contratti rientranti nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni oppure nello stesso settore di servizi. DTL ha individuato all'interno della presente fascia di affidamento delle sotto-fasce per valore economico ai meri fini dell'art. 49 3° co. del Codice dei Contratti, come da tabella allegata al presente Regolamento.

34.3. – In deroga a quanto stabilito al punto 34.2., avuto riguardo alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative e comunque nel caso di convenienza di DTL, il contraente uscente può essere destinatario di ulteriori affidamenti diretti.

34.4. - L'OE non deve versare in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e, previo accertamento, dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici e deve possedere i requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico – finanziarie richiesti per il tipo di categoria merceologica e classe di importo cui si riferisce il contratto oggetto di affidamento.

34.5. – DTL richiede la garanzia provvisoria a termini dell'art. 53 2° e 3° co. del Codice dei Contratti quando in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che ne comportino la richiesta, da indicarsi nella decisione di contrarre. Sono applicate le ordinarie regole in materia di dichiarazione e verifica dei requisiti. Il contratto deve contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del contratto e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva, da richiedersi nei termini di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti.

34.6. – In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell'OE, DTL procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da DTL per un periodo non inferiore a uno e non superiore a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

34.7. – DTL provvede all'affidamento mediante impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 2° co. del Codice dei Contratti Pubblici.

34.8.- L' Ufficio Acquisti, provvede ad effettuare le verifiche di legge, dandone riscontro tramite mail al CDA.

34.9.- E' emessa Determinazione di aggiudicazione a seguito della quale l'Ufficio Acquisti inoltra l'Ordine d'Acquisto all'OE individuato.

34.10.- La Determina di aggiudicazione deve contenere: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'indicazione dell'OE affidatario, il possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE affidatario, le ragioni

della scelta dell'OE, dichiarazione di intervenuto rispetto del principio di equa rotazione o, in alternativa, esplicita motivazione della ricorrenza della deroga a termini del punto 34.1 e 34.3.

34.11. - Al termine dell'esecuzione del contratto, DTL emette il CERP, previa esplicita dichiarazione del RUP o DEC, ove nominato.

Art. 35 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (iva esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (iva esclusa).

35.1.- L'acquisizione di lavori viene effettuata mediante affidamento a seguito di procedura negoziata senza bando previa individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare attraverso la consultazione dell'Elenco degli Operatori Economici di cui all'art. 22 del presente Regolamento all'interno di *una specifica sottocategoria* adeguata alla natura dell'affidamento e alle esigenze dell'approvvigionamento in base alla classe di importo cui si riferiscono il servizio o il bene o i lavori da eseguire secondo il principio di equa rotazione, ove esistenti salvo che la previa indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata secondo il caso di cui all'art. 27.2. del presente Regolamento. In alternativa, mediante l'invito rivolto a OE individuati a seguito di indagine di mercato di cui all'art. 27 del presente Regolamento

35.2. – In caso di applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento di un appalto all'OE che risulti contraente uscente di due consecutivi contratti rientranti nella stessa categoria di opere. DTL ha individuato all'interno della presente fascia di affidamento delle sotto-fasce per valore economico ai meri fini dell'art. 49 3° co. del Codice dei Contratti, come da tabella allegata al presente Regolamento.

35.3. – In deroga a quanto stabilito al punto 35.2., avuto riguardo alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative e comunque nel caso di permanenza di convenienza di DTL, il contraente uscente può essere destinatario di un ulteriore affidamento diretto.

35.4. - L'OE non deve versare in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e, previo accertamento, dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici e deve possedere i requisiti di ordine speciale e/o capacità tecniche ed economico – finanziarie richiesti, per il tipo di categoria merceologica e classe di importo cui si riferisce il contratto oggetto di affidamento.

35.5. – DTL richiede la garanzia provvisoria a termini dell'art. 53 2° e 3° co. del Codice dei Contratti quando in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che ne comportino la richiesta, da indicarsi nella decisione di contrarre. Sono applicate le ordinarie regole in materia di dichiarazione e verifica dei requisiti. Il contratto deve contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la risoluzione del contratto e il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva, da richiedersi nei termini di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti.

35.5. – In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell'OE, DTL procede alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da DTL per un periodo non inferiore a uno e non superiore a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

35.6. – DTL provvede all'affidamento mediante impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 2° co. del Codice dei Contratti Pubblici.

35.7.- L' Ufficio Acquisti provvede ad effettuare le verifiche di legge, dandone riscontro al RUP per le approvazioni previste dalla struttura organizzativa di DTL.

35.8.- La Determina di aggiudicazione deve contenere: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'indicazione dell'OE affidatario, il possesso dei requisiti richiesti in capo all'OE affidatario, le ragioni della scelta dell'OE, dichiarazione di intervenuto rispetto del principio di equa rotazione o, in alternativa, esplicita motivazione della ricorrenza della deroga a termini del punto 35.1. e 35.3.

35.9. - Al termine dell'esecuzione del contratto, DTL può scegliere in alternativa al certificato di collaudo di emettere, il CERP, previa esplicita dichiarazione del DEC nominato.

Art. 36 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 (iva esclusa) e sino alla soglia prevista dall'art. 14 1° co. lett. a) Codice dei Contratti Pubblici (iva esclusa)

36.1.- Si ricorre alle procedure di scelta del contraente previste alla Parte IV del Libro II del Codice dei Contratti Pubblici e si applicano le regole previste dalla Parte V. DTL richiede la garanzia provvisoria a termini dell'art. 53 2° e 3° co. del Codice dei Contratti quando in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura ricorrano particolari esigenze che ne comportino la richiesta, da indicarsi nella decisione a contrarre. Si richiede la cauzione definitiva nei termini di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici.

36.2. - La decisione a contrarre è adottata dal CDA, che provvede anche ad approvare il verbale di aggiudicazione.

36.3. - Il contratto è sottoscritto dal Presidente del CDA.

36.4. - Al termine dell'esecuzione del contratto, si procede a collaudo con emissione del relativo certificato.

Art. 37. – Procedimento di selezione nel caso di procedura negoziata senza bando (art. 34,35,36).

37.1. - Il RUP seleziona gli OE da invitare e provvede all'invio di una lettera di invito, integrata dal Disciplinare e da tutti gli atti di gara. Per la selezione degli OE da invitare non si applica il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale, salvo nel caso in cui non risulti praticabile alcun altro metodo, in situazioni particolari e specificatamente motivate.

37.2. - La Lettera di invito, che è trasmessa simultaneamente a tutti gli OE selezionati, deve contenere in ogni caso almeno indicazione dei requisiti soggettivi di partecipazione, l'oggetto e la

durata della prestazione, il criterio di aggiudicazione, il termine e la modalità per la presentazione delle offerte e tutte le informazioni utili al concorrente per partecipare e approntare la propria offerta.

37.3. - Il criterio di aggiudicazione della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa viene dettagliato mediante indicazione dei parametri sulla base dei quali verrà assegnato e calcolato il punteggio.

37.4. - In tale caso DTL nomina, con atto successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici che valuta le offerte tecniche. Alla Commissione Giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

37.5. - Ai fini della presentazione delle offerte, DTL assegna un termine non inferiore a 30 giorni dalla trasmissione della Lettera di Invito o anche superiore secondo il principio di adeguatezza di cui all'art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici.

37.6. - Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, il RUP, eventualmente coadiuvato dal personale della Società, provvede all'esame della documentazione amministrativa e procede alla valutazione delle offerte economiche in caso di aggiudicazione con il prezzo più basso. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una volta verificata la regolarità della documentazione amministrativa e aperte le buste contenenti l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice prosegue l'esame in sedute riservate. In seduta pubblica sono comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche e si procede all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione della migliore offerta. Concluse le operazioni di gara e individuata la prima migliore offerta non anomala, la proposta di aggiudicazione è formalizzata dal RUP se si aggiudica al prezzo più basso e dalla Commissione Giudicatrice se si aggiudica all'offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione svolge anche attività di supporto ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta.

37.7. - L'aggiudicazione è dal CDA.

37.8. - Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, DTL può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi o delle forniture, che siano stati ordinati da DTL.

37.9. - Il contratto è stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente. Competente alla stipulazione del contratto è il soggetto che ha disposto l'affidamento a termini degli articoli precedenti e in ogni caso deve trattarsi di soggetto titolare del relativo potere di spesa.

37.10. - Per quanto non previsto, si applicano direttamente le regole della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO III - ACQUISTI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 38. – Acquisti di servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria

38.1. – I contratti relativi agli acquisti di servizi, forniture e lavori superiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici sono affidati secondo la disciplina di cui al Libro II e ss. del detto Codice.

38.2. -La decisione a contrarre è adottata dal CDA, che provvede anche ad approvare il verbale di aggiudicazione. Il contratto è comunque sottoscritto dal Presidente del CDA.

TITOLO IV – AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

SEZIONE I – TIPOLOGIE DI SERVIZI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39 -Oggetto

39.1. – Ai fini del presente regolamento si intendono per servizi di natura intellettuale:

- servizi tecnici vari;
- servizi/forniture di editoria, stampa, grafica e affini;
- servizi di traduzione;
- servizi/forniture di livello artistico o comunque di natura creativa;
- servizi la cui prestazione è subordinata all'iscrizione in appositi albi o elenchi anche tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- altri servizi/forniture/opere caratterizzati da proprietà intellettuale.

39.2. – Restano in ogni caso esclusi dalle regole del presente Titolo le prestazioni inerenti i servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 40 - Ammissibilità del ricorso a professionalità esterne

40.1. – Il ricorso a professionalità esterne per l'esecuzione di servizi di natura intellettuale presuppone che sia stata esperita una previa verifica interna volta ad accertare l'assenza o indisponibilità contingenti di risorse umane interne qualificate ed in grado di provvedere.

Art. 41 -Tipologie di contratto e regimi di responsabilità

41.1. -Lo svolgimento di servizi di natura intellettuale per conto di DTL dà luogo, in ragione della tipologia di soggetto che lo presta e/o delle prestazioni che ne formano oggetto e/o delle modalità della loro esecuzione, a appalti di servizi riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di

cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile in materia di appalto di servizi o a contratti di opera professionale riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice civile in materia di prestazione d'opera intellettuale.

41.2. – L'affidamento di incarico personale a prestatore la cui prestazione è subordinata all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali fonda di norma un contratto d'opera professionale, salvo che per l'organizzazione, la minor personalizzazione o minor contenuto professionale, la serialità o altri indizi la prestazione di servizio di natura intellettuale possa caratterizzarsi come appalto.

41.3. – È possibile il ricorso al Contratto a chiamata e all'Accordo Quadro.

41.4. – Con il contratto a chiamata o a consumo, il prestatore di servizi accetta che la SA richieda la sua attività puntualmente e secondo necessità, con rendicontazione rigorosamente a misura, e senza certezza pertanto dell'esaurimento al termine della durata dell'importo di contratto.

41.4. – L'Accordo Quadro deve definire la tipologia, qualità e disciplina delle prestazioni richieste e viene attivato mediante la stipulazione di contratti applicativi singoli con il prestatore di servizi. Nel caso in cui il contratto applicativo sia contratto a chiamata, lo stesso deve contenere obbligatoriamente le modalità di rendicontazione a misura.

SEZIONE II – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Art. 42 – Modalità di affidamento e criteri di selezione degli appalti.

42.1. -Alle prestazioni riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile in materia di appalto di servizi si applicano le procedure di cui al Titolo II o del Titolo III del presente Regolamento.

42.2. – Nel caso di cui all'art. 76 2° co. lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, si ricorre in ogni caso all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando.

42.3. – DTL riconosce primario rilievo ai fini dell'affidamento diretto o dell'invito a presentare offerta o della selezione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione ai dati curriculari idonei a garantire l'affidabilità del prestatore e l'elevato livello delle prestazioni.

42.4. – DTL, tenuto conto che il contenuto qualitativo delle prestazioni inerenti i servizi di natura intellettuale assume carattere preponderante rispetto a quello economico, applica esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo alla qualità un peso non inferiore all'ottanta per cento.

Art. 43. – Modalità di affidamento e criteri di selezione dei contratti d'opera.

43.1. – Alle prestazioni riconducibili al regime contrattuale e di responsabilità del contratto d’opera si procede di norma mediante affidamento diretto al singolo prestatore, salvo il ricorso alle procedure di cui al Titolo II e al Titolo III del Codice dei Contratti. La ricorrenza di contratto d’opera deve essere specificatamente motivata, restando escluso che si possa procedere mediante contratto d’opera nel caso di prestazioni che per serialità, ripetitività, organizzazione, scarsa o assente personalizzazione o altri indizi possano caratterizzarsi come appalto.

43.2. - In ogni caso il processo selettivo (ex ante) e valutativo (in corso di esecuzione ed ex post) dei professionisti dovrà garantire elevato livello di qualità delle prestazioni.

43.3. - L'individuazione del soggetto da interpellare avviene, alternativamente, mediante:

–consultazione dell'Elenco dei professionisti della categoria di riferimento per la prestazione richiesta istituito da DTL, ove presente;

–acquisizione, in qualunque modo utile, di informazioni sulle professionalità reperibili sul mercato di riferimento.

43.4. – Ai fini di cui al punto precedente, DTL costituisce, se del caso, opportuno elenco per ciascuna categoria di prestazione di servizi.

Art. 44 -Affidamento di incarichi a supporto del Responsabile Unico di Progetto

44.1. - In conformità a quanto previsto dall'art. 15 commi 6 del Codice dei Contratti possono essere conferiti incarichi di supporto al RUP, in relazione ad appalti di particolare complessità (dell'opera da realizzare) o specificità (della fornitura o del servizio da acquisire), che richiedano necessariamente valutazioni e competenze specialistiche.

44.2. - In caso di affidamento diretto si tiene conto dei seguenti elementi: professionalità, specializzazione, contenuti specifici delle prestazioni e modalità esecutive che ne garantiscano qualità o utilità.

Art. 45 - Affidamento dei servizi relativi alle professioni protette

45.1. – In caso di affidamento mediante contratto d’opera, l’incarico affidato è svolto personalmente dal professionista e ha natura strettamente fiduciaria. Il ricorso a collaboratori è consentito esclusivamente per prestazioni meramente ancillari e in nessun caso può sostituire la persona del professionista nello svolgimento dell’incarico. Tale circostanza è espressamente riportata nelle condizioni di contratto.

45.2. – In ogni caso fondano contratti d’opera i servizi legali di cui all’art. 56 1° co. lett. h) del Codice dei Contratti Pubblici.

45.3. – L’incarico è svolto avuto riguardo alle regole anche deontologiche che regolano la professione e prima dell’avvio dell’incarico il professionista deve rendere esplicita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di rinuncia obbligatoria, durante l’esecuzione dell’incarico, a svolgere qualsivoglia attività che possa porsi in conflitto di interesse rispetto a DTL.

45.4. - Per i servizi di rappresentanza e difesa avanti l’Autorità Giurisdizionale o Amministrativa o similari, il termine di ultimazione non è apposto, o si ha per non apposto, prevalendo su di esso i termini della procedura cui detti incarichi medesimi afferiscono.

45.5- I professionisti possono essere individuati nell’ambito di Elenco detenuto da DTL con riferimento alla professione di riferimento e all’area di intervento del professionista ove la professione contempli più aree di intervento ovvero con qualsiasi altro mezzo utile ad individuare la professionalità più adeguata a svolgere la prestazione richiesta.

45.6. - Nella scelta dei professionisti assume rilievo: l'esperienza maturata, da intendersi come riferimento all'esecuzione di precedenti incarichi analoghi a quello in affidamento e in generale la comprovata esperienza nel settore di riferimento. I predetti presupposti debbono essere di volta in volta presi in considerazione avendo riguardo alle specificità del contratto da affidare ed alla materia nell'ambito della quale dovranno essere rese le prestazioni richieste. In ogni caso, la scelta del professionista deve essere motivata.

TITOLO V -ESECUZIONE

Art.46 –Avvio dell'esecuzione

46.1. - L'avvio dell'esecuzione è preceduto dalla nomina del DEC, se non già nominato. Il DEC, o in mancanza il RUP, autorizza l'Appaltatore all’avvio dell’esecuzione.

46.2. - L’Appaltatore deve provvedere nei termini che gli sono ordinati, pena le conseguenze (inadempimento, sanzioni, risoluzione) previste da legge e contratto.

46.3. - Dell'avvio (e della sospensione, ripresa, fine esecuzione) è redatto apposito verbale redatto dal DEC ove nominato o dal RUP.

Art. 47 –Esecuzione e stati di avanzamento

47.1. – Salvo il caso di contratto a chiamata, l’esecuzione che abbia durata non istantanea è documentata per stati di avanzamento, cui se previsto dal contratto possono corrispondere pagamenti in acconto, secondo le norme di legge.

47.2. - Gli stati di avanzamento sono documentati ad opera del DEC ove nominato o dal RUP, che in raccordo con l’Ufficio Acquisti rilascia anche il CERP.

Art. 48 -Controlli in fase di esecuzione

48.1. - Il RUP dirige personalmente o tramite il DEC l'esecuzione e ausiliari di ciascun contratto vigilando su:

- esatto adempimento alle previsioni contrattuali;
- rispetto delle norme di legge.

48.2. - I controlli specifici possono essere disciplinati specificamente in ciascun contratto. Ove non vi siano relative indicazioni contrattuali, il RUP o DEC ove nominato dispone, per le forniture con un livello di rischio di corruzione superiore al livello basso una o più delle seguenti attività di verifica: visite ispettive, controlli a campione su materiali e attività, invio a laboratori di campioni/materiali e beni, richiesta di documenti e informazioni, interviste al personale impiegato nell'esecuzione, strumenti di rilevazione dati di ogni sorta.

Art. 49 – Collaudi e verifiche di conformità e rilascio attestato ai fornitori

49.1. - I contratti sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, salvo il ricorso al CERP nei casi previsti dal Titolo II del presente Regolamento.

Dette verifiche sono svolte dal DEC o, in loro assenza, dal RUP.

Nel caso di contratti a chiamata, la verifica di conformità è effettuata in ragione del raggiungimento di livelli di consumo dell'importo di contratto da parte della SA secondo parametri indicati in contratto.

49.2. - Per le verifiche di conformità il RUP o il DEC si avvalgono del personale di DTL, fatta salva la possibilità, nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, di avvalersi di soggetti esterni dotati di adeguata professionalità, nel caso di assenza di competenti risorse umane interne.

49.3. -La verifica di conformità viene svolta secondo le disposizioni contrattuali in base all'oggetto dell'affidamento. In caso di non conformità il RUP attiva le procedure sanzionatorie previste dal contratto.

PARTE III – CONTRATTI ATTIVI

Art. 50 -Oggetto

50.1. - I contratti attivi sono quelli da cui deriva a DTL una entrata economica o una attesa di guadagno anche indiretta.

50.2. - Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Parte si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici ove applicabile, al Codice civile ed alle leggi che disciplinano la materia oggetto del contratto.

Art. 51 –Fasi della procedura

51.1. - La gestione dei contratti attivi è articolata nelle seguenti fasi:

-Determina a contrarre o atto equivalente

- Scelta del contraente
- Aggiudicazione del contratto
- Stipula del contratto.

Art. 52 – Decisione di contrarre o atto equivalente

52.1. - La decisione a contrarre o atto equivalente è l'atto adottato dall'organo competente con il quale DTL manifesta la volontà di contrarre. Tale atto è prodromico a qualsiasi attività contrattuale che determini una entrata per la società e contiene:

- l'interesse che con il contratto si intende curare;
- il metodo di scelta del contraente;
- l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali;
- l'organo legittimato a stipulare il contratto;
- il responsabile del procedimento.

Art. 53 –Metodo di scelta del contraente

53.1. - DTL, ad eccezione dell'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, è libera di scegliere il contraente secondo le modalità che ritiene più opportune e più idonee a conseguire l'interesse che con il contratto intende curare.

53.2. - In ogni caso, le procedure dovranno assicurare:

- la scelta di contraenti che non presentino cause di esclusione come elencate all'art. 94 del Codice dei Contratti;
- il rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- il rispetto del principio di fiducia di cui all'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- il rispetto del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici e a tal fine almeno:
 - adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, in ragione dell'importo e della rilevanza del contratto;
 - possibilità di accesso alle selezioni per tutti gli operatori economici qualificati e potenzialmente interessati, anche in termini di rotazione, con particolare favore verso le micro, piccole e medie imprese
- valutazione di carattere comparativo, in presenza di più possibili contraenti.

Art. 54 –Aggiudicazione

54.1. -L'aggiudicazione è l'atto attraverso il quale viene individuato il contraente.

54.2. - L'aggiudicazione è notificata ai soggetti che hanno partecipato alla selezione, quando è effettuata, ed è pubblicata.

54.3. - L'aggiudicazione non equivale a stipula del contratto.

Art. 55 –Attività precedente la stipula del contratto

55.1. -La stipula del contratto è preceduta dalla verifica sulla sussistenza dei requisiti attestati dall'aggiudicatario.

Art. 56 – Contenuto del contratto

56.1.- Il contratto, fatto salvo quanto previsto dal codice civile o dalle leggi che disciplinano la materia, deve recare i seguenti contenuti minimi:

- a. denominazione completa del soggetto legittimato alla sottoscrizione;
- b. denominazione del soggetto che per il contraente è legittimato alla sottoscrizione, con indicazione dell'atto autorizzativo, ove necessario;
- c. partita IVA e/o codice fiscale ed indicazione del domicilio legale dei contraenti;
- d. oggetto del contratto;
- e. importo del contratto;
- f. elenco degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del contratto;
- g. termini e modalità di esecuzione e di pagamento;
- h. individuazione del Responsabile del procedimento;
- i. clausola di incedibilità dei crediti;
- m. misura della cauzione, se prevista, e modalità di costituzione;
- n. indicazione e modalità di applicazione delle penali, se previste;
- o. contraente tenuto a sostenere le spese contrattuali;
- p. divieto di apposizione della clausola arbitrale;
- q. clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., se prevista;
- q. durata del contratto (dal testo del contratto deve risultare in modo certo il termine o la durata del contratto, particolare attenzione deve essere posta all'indicazione della decorrenza del termine);
- r. qualora il contratto abbia ad oggetto immobili di interesse storico, artistico o architettonico, il rispetto delle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

56.2. - Il contratto è soggetto alle altre formalità di legge, ivi comprese quelle relative alla registrazione.

Art. 57 - Pubblicità

57.1. –DTL pubblica sul Sito Istituzionale le determine a contrarre relative ai contratti attivi.

PARTE IV – SPONSORIZZAZIONI.

Art. 58 – Modalità e criteri di individuazione delle sponsorizzazioni.

58.1. – L'individuazione degli sponsors da parte di DTL interviene:

- a) per Proposta autonoma del terzo interessato a sponsorizzare (PAS);
- b) tramite procedimento di impulso e raccolta delle Manifestazioni di interesse (MIS) ad opera di DTL.

58.2. – L'individuazione degli sponsors spetta al CDA.

58.3. – Il CDA, prima di ogni valutazione, è tenuta ad operare la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 59 e 60.

58.4. – Anche in caso di esito positivo della verifica delle condizioni di cui agli artt. 59 e 60 del presente Regolamento, il CDA può stabilire di non dare corso ad una PAS o MIS per ragioni di pubblico interesse o anche di mera opportunità, purché motivate.

Art. 59 – Condizioni oggettive di ammissibilità della sponsorizzazione.

59.1. - DTL procede al vaglio di PAS O MIS, previa verifica dei requisiti ex art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 in capo al soggetto titolare della proposta o manifestazione di interesse.

59.2. – DTL verifica altresì che il candidato sponsor adotti comportamenti che non si pongano in contrasto con i principi del Codice Etico.

59.3. – La verifica dei requisiti è operata anche a carico di eventuali soggetti terzi tramite i quali l'attività di sponsorizzazione è compiuta dallo sponsor.

59.4. – Nel caso in cui il soggetto titolare di PAS O MIS e o comunque coinvolto non rispetti i requisiti previsti da DTL, la disponibilità è comunque respinta.

Art. 60 - Condizioni oggettive di ammissibilità della sponsorizzazione.

60.1. – Nel caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 59, DTL procede alla verifica delle condizioni di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri.

60.2. - Il Contenuto sponsorizzato e il Veicolo della sponsorizzazione devono essere fruibili da qualsiasi pubblico e di qualsiasi età, e non possono in ogni caso avere riguardo a:

- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, religiosa, filosofica;

-propaganda diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e/o superalcolici e/o stupefacenti o assimilabili, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;

-espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o comunque lesive della dignità umana;

dovento in ogni caso risultare in ogni caso conformi a criteri di ordine pubblico e convivenza civile e decoro.

60.3. – Tale verifica deve risultare da espresso verbale.

ART. 61 – Proposta autonoma di sponsorizzazione.

61.1. – La PAS è sottoposta all'approvazione del CDA che ne vaglia ammissibilità ai sensi degli artt. 59 e 60 del presente Regolamento e coerenza rispetto alle finalità e obiettivi dei progetti, eventi, iniziative di DTL.

61.2. – Nel caso in cui la PAS richieda la concessione da parte di DTL di una esclusiva, ferma la previa verifica delle condizioni di ammissibilità ai sensi degli artt. 59 e 60 del presente Regolamento, il CDA dispone la pubblicazione di un avviso pubblico informativo della proposta pervenuta e funzionale alla verifica della sussistenza di ulteriori terzi interessati.

61.3. - L'avviso deve restare pubblicato nella pagina principale del sito istituzionale di DTL per almeno 10 giorni lavorativi.

61.4. - Nel caso in cui non pervengano altre disponibilità o comunque disponibilità sovrapponibili, si procede alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.

61.5. - Nel caso in cui pervengano disponibilità sovrapponibili, DTL procede alla negoziazione fra il soggetto titolare della PAS e i titolari delle altre disponibilità pervenute, assegnando alla migliore, secondo criteri previamente definiti e coerenti con l'oggetto della proposta e delle disponibilità ulteriori. E' sempre ammesso il rilancio a favore del titolare della PAS che ha dato avvio al procedimento.

61.6. - La PAS è sempre accolta, previa verifica delle condizioni di cui agli artt. 59 e 60 del presente Regolamento, senza necessità di procedure comparative, tutte le volte che la fornitura o prestazione siano eseguibili da un solo soggetto con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti oppure lo sponsor sia titolare di privata.

Art. 62 – Procedimento di raccolta di manifestazioni di interesse.

62.1. – Il CDA può formulare indirizzi per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione, definendone in via di prima approssimazione mediante apposito documento le modalità e il procedimento di consultazione del mercato.

62.2. - Il ricorso alla sponsorizzazione, salvo puntuale contrasto con disposizioni di legge, può riguardare tutte i progetti, iniziative, eventi, servizi di DTL.

62.3. – Sulla base del documento di cui all'art 62.3 del presente Regolamento il CDA dispone la pubblicazione di un avviso che dovrà contenere almeno:

-ambito della richiesta della sponsorizzazione (progetto, evento, iniziativa etc);

-indicazione delle condizioni di ammissibilità;

-eventuale fissazione dei criteri per la determinazione del Contenuto sponsorizzato o del Veicolo di sponsorizzazione;

-durata della sponsorizzazione;

-termine entro il quale la manifestazione di interesse deve essere inviata;

-criteri per la valutazione delle manifestazioni di interesse.

L'avviso dovrà rimanere pubblicato per un termine non inferiore a 30 giorni lavorativi dall'avvio della pubblicazione nella pagina principale del Sito Istituzionale di DTL.

62.4. – All'esito il CDA provvede al vaglio delle manifestazioni di interesse secondo i criteri dell'avviso e determina quale sia la più coerente con le finalità perseguite da DTL.

62.5. – In casi di particolare complessità o rilievo o quando la convivenza di plurime sponsorizzazioni non sia possibile, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il CDA può indire un confronto comparativo fra i partecipanti sulla base di proposte affinate, previo invio di lettera di invito che dovrà almeno contenere:

- indicazione delle condizioni di ammissibilità;
- eventuale fissazione dei criteri per la determinazione del Contenuto sponsorizzato o del Veicolo di sponsorizzazione;
- durata della sponsorizzazione;
- assegnazione di termine per la trasmissione della proposta;
- termini dell'eventuale diritto di esclusiva;
- criteri per la valutazione delle proposte.

62.6. – In tal caso, si prevede alla nomina di una Commissione interna, salvo la necessità di prevedere esperti esterni per l'individuazione della proposta migliore.

Art. 63 – Contratto di sponsorizzazione.

63.1. - La gestione della sponsorizzazione è regolata in ogni caso tramite apposito contratto sottoscritto fra le parti in applicazione della proposta/manifestazione di interesse pervenuta e nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il valore della sponsorizzazione;
- c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento (eventuale);
- d) i beni e servizi o altra prestazione offerta dallo sponsor (eventuale);
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni di DTL;
- f) gli impegni dello sponsor;
- g) eventuale disciplina aggiuntiva dell'uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
- h) termini dell'eventuale diritto di "esclusiva" concesso;
- i) termini e modalità di recesso e risoluzione del contratto;
- j) procedura di verifica e controllo da parte di DTL;
- l) le spese e disposizioni contrattuali finali.

Art. 64 - Regolazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali.

64.1. – DTL può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva generale o di esclusiva commerciale, previa motivazione.

64.2. In relazione a quanto previsto dal punto precedente, DTL si attiene alle seguenti norme di condotta;

- a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor per il macro-settore stabilito fra le parti;
- b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.

64.3. – La volontà di accogliere clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti, deve sempre essere espressa.

Art. 65 - Verifiche e controlli.

65.1. - Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del RUP e/o del DEC, secondo le ordinarie competenze previste dal Codice dei Contratti Pubblici, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, quanto ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

PARTE VI – RAPPORTI CON I PARTNERS

Art. 66 - Partners e loro Registri

66.1. - I Rapporti con i Partners sono coerenti con i progetti ideati e guidati da DTL nell'esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico a termini dell'art. 9 L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.

66.2. - I Partners partecipano a tali progetti solo se iscritti nei Registri istituiti e tenuti da DTL.

66.3. – A tali procedure si adegua anche eventualmente il Servizio Guide.

Art. 67 – Contenuti minimi degli Avvisi per l'iscrizione nei Registri

67.1. – Gli Avvisi devono almeno prevedere:

- indicazione del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Registro;
- i requisiti di ordine generale e di ordine particolare di accesso ai Registri degli OE interessati;
- in caso di sottocategorie, requisiti e procedure per il passaggio da una sottocategoria all'altra;
- i casi di cancellazione o esclusione dagli Albi e le relative procedure;
- eventuali criteri per la rotazione;
- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il titolare del trattamento dei dati;
- gli obblighi degli OE iscritti agli Albi in materia di trattamento dei dati;
- eventuale costo dell'iscrizione o quota per la permanenza nell'Albo;
- sussistenza o meno di eventuali Regolamenti speciali inerenti.

67.2.- In ogni caso, è possibile prevedere l'istituzione all'interno di ciascun Registro di sezioni speciali per categorie determinate di OE ove ricorrano ragioni di interesse pubblico a termini dell'art. 9 L. Reg. Piemonte n. 14/2016 s.m.i.

67.3. – Di norma l'accesso ai Registri è consentito senza limitazioni temporali, secondo la modalità dell'aggiornamento continuo.

Art. 68 – Responsabile del procedimento e Responsabile del Registro

68.1. – Il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Registro sono obbligatoriamente due soggetti distinti.

68.2. – Il Responsabile del procedimento cura la formazione degli Avvisi e le procedure per la formazione e l'aggiornamento dei Registri oltreché propone il testo degli eventuali Regolamenti speciali di ciascun Albo.

68.3. – Il Responsabile del Registro cura la tenuta del registro ed effettua i controlli di cui all'art. 70 e formula proposte e indicazioni da sottoporre a DTL in merito alle modalità di tenuta del Registro e relative alla gestione dei rapporti conseguenti all'iscrizione dei Partners.

68.4. – L'approvazione degli Avvisi e dei Regolamenti speciali spetta al CDA.

Art. 69 – Commissione per l'iscrizione e cancellazione dagli Albi dei Partners

69.1. - L'iscrizione e la cancellazione dagli Albi è determinata da una Commissione composta da soggetti interni a DTL.

69.2. – Della Commissione fanno obbligatoriamente parte il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Registro.

Art. 70 – Controlli periodici

70.1. -Per ciascun Registro, si prevede un controllo della permanenza dei requisiti per l'iscrizione al registro rispetto agli OE iscritti mediante estrazione a sorte di uno o più nominativi per anno.

70.2.- Ciascun OE estratto a sorte sarà comunque sottoposto anche alla verifica dei requisiti ai sensi e termini dell'art. 94 del Codice dei Contratti.

70.3. - Analoga procedura si adotta nel caso di verifica dei requisiti qualitativi.

Art.71 - Pubblicità

71.1. – DTL pubblica sul Sito Istituzionale sia gli Albi che gli Avvisi e gli eventuali Regolamenti speciali di tenuta degli elenchi.

oooooooooooooooooooo

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026